

**La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la norma finanziaria e la relazione tecnico finanziaria.**

Art. 14

(Norma Finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2024-2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 - 2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026 con prelievo dal programma U.20.03 e allocazione al Programma U. 16.01, in un capitolo di nuova istituzione.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.